

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

## Commissione per le tariffe forensi

### Relazione sull'attività svolta (marzo 2010- marzo 2011)

La Commissione tariffe - fino all'insediamento della nuova Commissione di cui alla attuale consiliatura, avvenuta in data 14 gennaio 2011 - ha presentato la seguente composizione:

Avv. Giuseppe Bassu (Consigliere, coordinatore)  
Avv. Nicola Bianchi (Consigliere, Componente la Commissione)  
Avv. Luigi Cardone (Consigliere, Componente la Commissione)  
Avv. Giovanni D'Innella (Consigliere, Componente la Commissione)  
Avv. Giovanni Vaccaro (Consigliere, Componente la Commissione)  
Avv. Marco Stefenelli (Consigliere, Componente la Commissione)  
Avv. Corrado Lanzara (Consigliere, Componente la Commissione)

Avv. Giuseppe Colavitti (segretario)

Nel corso del 2010 la Commissione si è diffusamente occupata, sia in seduta plenaria, che nell'ambito del proprio comitato ristretto, della elaborazione di una nuova proposta tariffaria largamente ispirata ad esigenze di snellimento e semplificazione. Il Comitato ristretto, in particolare, si è riunito di frequente, anche con una sessione tenuta nel fine settimana, per lo svolgimento dei lavori, e soprattutto per analizzare e valutare le parcelle trasmesse dai Consiglieri e da alcuni ordini locali, al fine della elaborazione dei valori da attribuire alle nuove fasi nelle quali sono riarticolate, secondo il progetto di tariffa, le varie voci.

I tratti salienti del progetto sono i seguenti:

1. Definizione (possibilmente) di una unica tariffa per i giudizi civili, penali e amministrativi, e tributari, oppure, in caso di impossibilità, riproposizione dell'attuale tripartizione in tariffa civile, penale, stragiudiziale.
2. Eliminazione dei gradi di giudizio e dei giudici di fronte ai quali si tratta la causa;
3. Accorpamento in macrovoci delle attuali numerosissime voci di tariffa, comprendendo onorari, indennità e diritti;
4. Accorpamento degli scaglioni in un numero di scaglioni inferiore (6 invece che 9): individuazione di uno scaglione base di riferimento (cause dal valore da euro da 25.000 a 50.000; reati punibili fino a una pena massima di euro 5000 di ammenda o multa, e di mesi 12 di arresto o reclusione), due scaglioni inferiori e tre scaglioni superiori;

5. I valori dei compensi aumentano o diminuiscono rispetto a quelli indicati per lo scaglione base secondo due coefficienti inferiori alla unità (es. 0,3 0,6) e tre superiori alla unità (1,5 – 2 – 2,5);
6. semplificazione e riduzione dei criteri generali;
7. Introduzione del principio consensualistico; in mancanza di accordo la liquidazione viene fatta dal COA o dal giudice motivatamente;
8. Correlazione dei compensi al risultato piuttosto che al numero delle prestazioni, con conseguente premialità per le conciliazioni e per gli esiti favorevoli.

E' stato comunque operato l'aggiornamento delle tariffe con la sola rivalutazione monetaria: sulla base della certificazione da parte dell'ISTAT, si è operato l'adeguamento del 24,1% relativo alla svalutazione dall'aprile 2004 ad oggi con riferimento al "paniere" del professionista, mentre "il paniere" dell'operaio e dell'impiegato riferiti allo stesso periodo riportano una percentuale del 10,4%.

Nel corso dei lavori sono state peraltro riscontrate numerose difficoltà. In particolare, le difficoltà consistono nella individuazione dei valori monetari da attribuire alla quattro macrofasi nelle quali sono state ridistribuite le attuali voci tariffarie (le fasi corrispondono allo svolgimento di un processo-tipo). Per evitare di indicare valori arbitrari, sono state richieste, per il tramite dei Consiglieri nazionali, copie di parcelle liquidate dai COA. Sono poi state analizzate le parcelle ricevute: le parcelle vengono scomposte e riarticolate secondo il nuovo schema tariffario, in modo da ottenere dei valori minimi e dei valori massimi per ciascuna fase processuale. Il lavoro è faticoso, ma è indispensabile per capire quante volte, nel processo tipo, vengono mediamente compiute le attività cui corrisponde una delle vecchie voci tariffarie. Questi valori vengono composti in una media aritmetica; sono poi eliminati i dati incongrui in eccesso ed in difetto, al fine di indicare, per ciascuna delle quattro nuove macrovoci, il minimo ed il massimo.

Sono stati inoltre definiti, salvo ulteriori aggiornamenti, i testi dell'articolato sia del civile che del penale mantenendo come base quello del 2004 integrato con la nuova impostazione.

I prossimi passaggi potranno consistere nelle seguenti attività: prosecuzione della scomposizione e riclassificazione delle parcelle pervenute, in modo da ottenere valori per ciascuna delle nuove quattro fasi; elaborazione delle nuove tabelle per il processo amministrativo ed esecutivo, similmente a quanto fatto per il civile, e per il penale; una volta individuati i valori minimi e massimi per lo scaglione di riferimento (cause da 25000 a 50000 euro), elaborazione dei valori riferibili agli scaglioni di valore più alto e a quelli di valore più bassi; verifica dei valori così individuati alla luce dei campioni di parcella pervenuti; per il penale, integrazione dell'articolato normativo già redatto in modo da tener conto delle eventuali attività spiegate di fronte al GUP; controllo della tariffa stragiudiziale, che si

pensa di lasciare in una forma simile alla attuale, considerato che è già molto più semplice della tariffa civile.

In data 14 gennaio 2011 si è insediata la nuova Commissione, che presenta la seguente composizione:

Avv. Aldo Morlino (Consigliere, coordinatore)

Avv. Lucio Del Paggio(Consigliere, componente la Commissione)

Avv. Antonio Damascelli (Consigliere, componente la Commissione)

Avv. Andrea Pasqualin (Consigliere, componente la Commissione)

Avv. Giuseppe Picchioni (Consigliere, componente la Commissione)

Avv. Giuseppe Colavitti (Ufficio studi), segretario.

In questi primi mesi del 2011 la Commissione si è riunita tre volte, in data 14 gennaio, come detto, e poi in data 12 febbraio, ed in data 24 febbraio.

Nella terza seduta la Commissione ha deliberato di integrare tra i componenti la stessa i seguenti avvocati, su proposta dei componenti la Commissione, coem di seguito indicato. Il Cons. Picchioni ha proposto l'avv. Martinuzzi (Bologna); il Cons. Pasqualin ha proposto l'avv. Rigoli (Verona); il Cons. Del Paggio ha proposto l'avv. Carboni (Ascoli Piceno).

La Commissione ha dedicato le prime sedute alla valutazione del progetto redatto dalla Commissione precedente, del quale sono state evidenziate le molte positive novità, ma anche taluni aspetti di criticità, con particolare riguardo al calcolo dei valori monetari da attribuire alle nuove “macrovoci” tariffarie.

La Commissione ritiene in ogni caso necessario un passaggio nel plenum del Consiglio, affinché tutti i Consiglieri conoscano le ipotesi oggetto di studio e possano esprimere i necessari indirizzi circa il prosieguo dei lavori, con particolare riferimento alla necessità di scegliere consapevolmente tra un progetto fortemente innovativo quale quello fin qui studiato dalla precedente Commissione, con il correlato rischio di esporre la futura proposta del CNF a rischi di contestazione, interna ed esterna alla categoria, e l'ipotesi di optare per modelli meno innovativi, quali ad esempio l'aggiornamento all'indice ISTAT dei valori tariffari, magari con le più limitate modifiche che si reputassero necessarie in ordine a singoli punti della tariffa attualmente vigente (ad esempio, in merito alla fissazione del valore della causa nei processi amministrativi).

La Commissione ha inoltre valutato la questione delle eventuali tariffe degli avvocati che assistono nei procedimenti di mediazione, ed ha ritenuto di evitare di assumere atti che, anche indirettamente, possano avere il significato di favorire o avallare le scelte del Governo in tema di mediazione. Si è piuttosto ritenuto preferibile verificare se la tariffa vigente, ed in particolare quella prevista per le prestazioni stragiudiziali, possa recare norme applicabili a tale attività. La

Commissione ha rilevato che talune voci della tariffa stragiudiziale possono essere applicate al caso di specie, anche se si corre il rischio di condurre a calcolare compensi elevati, probabilmente sproporzionati rispetto alle tariffe ministeriali previste per i mediatori, e comunque incoerenti con l'obiettivo legislativo di promuovere un metodo di risoluzione alternativa delle controversie più rapido e meno costoso del giudizio ordinario. Un'ipotesi di lavoro potrebbe essere quella di applicare all'avvocato che assiste in un procedimento di mediazione solo gli onorari, ma non i diritti, sulla base dell'art. 2, comma 2, tar. str., che stabilisce che "per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili". La Commissione si riserva di approfondire il tema in occasione di una prossima riunione.

Il segretario della Commissione  
Avv. Giuseppe Colavitti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Colavitti', written in a cursive style.